

## ESTRATTO ALLEGATO "A" DGR N. 60/2007

### CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

#### **4 . INTERVENTI DEMANDATI AI COMUNI IN OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'**

Gli interventi che la Regione finanzierà, saranno realizzati dalle amministrazioni comunali e rivolti a garantire servizi primari di carattere socio-assistenziali, per l'emigrato laziale e per il suo nucleo familiare, nel momento del rientro.

Per accedere ai finanziamenti i comuni interessati dovranno far pervenire specifica richiesta, entro il termine ultimo del 30 settembre, alla competente Area Emigrazione, Direzione Regionale Servizi Sociali.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non consentiranno di soddisfare tutte le richieste avanzate, criterio prioritario sarà quello di rispettare l'ordine cronologico di presentazione, privilegiando le richieste dei comuni relative ai contributi di prima assistenza al rientro.

Di seguito, sono individuati i criteri relativi ad ogni specifico intervento previsto nel presente piano triennale.

##### **4.1 Contributi di prima assistenza al rientro, spese di viaggio e trasporto masserizie**

Lo scopo del contributo in argomento è quello di sostenere gli emigrati in serie difficoltà economiche al momento iniziale del rimpatrio.

I destinatari sono quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 31 luglio 2003, che rientrano definitivamente in Italia ed eleggono la propria residenza in un Comune del Lazio.

Domande e documentazione da allegare: le domande devono essere presentate **entro tre anni** dalla data dell'effettivo rientro al Comune di residenza, corredate dalla seguente documentazione:

- a) certificazione dell'autorità consolare o documentazione equipollente di autorità dello stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani, attestante la permanenza all'estero;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di cittadinanza italiana.

Ai sensi della L 15 marzo 1997 n° 59 i certificati di cui alle lettere b), c), d) possono essere sostituiti da autocertificazione.

##### **Contributo di prima assistenza al rientro**

Il contributo è destinato unicamente ad emigrati che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate, accertate dall'Amministrazione Comunale di residenza.

L'importo del contributo è fissato nella misura di Euro 465,00 mensili per singoli e nuclei familiari composti da due persone, e in Euro 650,00 mensili per nuclei familiari superiori a due persone.

Il contributo è erogato per un periodo non superiore a mesi sei.

Le domande tendenti ad ottenere tale assistenza devono essere presentate **entro e non oltre 90 giorni dal rientro.**

### **Contributo per spese di viaggio**

La misura del contributo è riconosciuta come di seguito specificato:

1. rientro da paesi europei - 75% del costo del biglietto ferroviario di seconda classe e del 50% del biglietto di classe turistica nel caso di viaggio avvenuto per via aerea.  
Qualora il rientro sia avvenuto con mezzi propri, il contributo sarà determinato in modo forfetario facendo riferimento al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe relativo al percorso compiuto ed indipendentemente dal numero dei viaggiatori.
2. rientro da paesi extra europei – il contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo.

Per ottenere il contributo, la certificazione di cui alle lettere a), b), c), d) deve essere integrata dalla documentazione comprovante le spese di viaggio o da autocertificazione, qualora il rientro avvenga con mezzo proprio.

### **Contributo per trasporto masserizie**

L'importo del contributo è calcolato secondo i seguenti parametri:

1. rientro dai paesi europei - 75% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.850,00;
2. rientro dai paesi extra-europei - 75% spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 2.500.00

Per ottenere il contributo, la certificazione di cui alle lettere a), b), c), d), deve essere integrata dalla fattura comprovante le spese di trasporto.

## **4.2 Contributi per l'avvio di attività produttive**

Il contributo per l'avvio d'attività produttive: singole, associate o cooperativistiche nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e della pesca è corrisposto nella fattispecie di "una tantum".

Destinatari: i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23 del 31 luglio 2003 che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un Comune del Lazio.

Le domande, corredate dalla seguente documentazione, dovranno essere presentate entro **tre anni** dalla data del rientro definitivo:

1. attestato del Consolato o del datore di lavoro, vistato dall'Autorità Consolare, dal quale si evinca che il richiedente ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro, seguiti da un definitivo rientro in patria;
2. certificato di residenza;
3. stato di famiglia;

4. cittadinanza italiana;
5. relazione tecnico finanziaria dell'opera;
6. certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, commerciali o agricole;
7. autocertificazione, resa secondo la normativa vigente in materia, in cui si dichiara di non aver inoltrato altra richiesta di contributo regionale per l'avvio dell'attività, assumendo l'impegno di mantenerla per almeno un biennio dalla data della richiesta;
8. copia delle fatture delle spese sostenute.

Ai sensi della L 15 marzo 1997 n° 59 i certificati di cui ai punti 2, 3, 4, possono essere sostituiti da autocertificazione.

#### Spese ammissibili:

Acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività.

Acquisto delle attrezzature e degli impianti relativi.

Acquisto di scorte destinate esclusivamente all'attività lavorativa.

Misura del contributo e modalità di erogazione: il contributo a fondo perduto, è stabilito fino ad un massimo di Euro 10.000,00 e comunque nella proporzione del 50% delle spese sostenute per l'avvio dell'attività.

Nel caso di forme associate tra emigrati (società o cooperative), il contributo sulle spese di avvio dell'attività è calcolato fino ad un massimo di Euro 15.000,00 e comunque sempre nella proporzione del 50% delle spese sostenute.

Il contributo previsto sarà erogato attraverso le Amministrazioni comunali, tenute alla verifica dell'avvio dell'attività.

### **4.3 Interventi per il reinserimento scolastico**

#### **Assegni di studio**

Il contributo è finalizzato a facilitare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati e potrà essere concesso per i primi tre anni scolastici dal rientro.

Destinatari: figli degli emigrati residenti all'estero per motivi di lavoro ed i figli degli emigrati rientrati nel territorio della Regione. Nel primo caso possono beneficiare del contributo anche coloro che abbiano un solo genitore residente all'estero.

Domande e documentazione: Le domande dovranno essere presentate, al Comune di residenza, **entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico/accademico**, corredate di:

1. dichiarazione del Consolato o del datore di lavoro, vistato dall'Autorità Consolare, che attesti la residenza all'estero, o certificazione del Comune che attesti l'iscrizione nell'A.I.R.E. del genitore;
2. attestato del Consolato o del datore di lavoro, vistato dall'Autorità Consolare, dal quale si rilevi che il genitore sia effettivamente emigrato, abbia trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo (questo documento è necessario solo qualora trattasi di figlio di emigrato rientrato);
3. certificato che attesti l'iscrizione e la frequenza scolastica;
4. stato di famiglia.

#### Misura del contributo:

Euro 150,00 in favore degli alunni delle scuole elementari per ogni anno scolastico;  
Euro 210,00 in favore degli studenti delle scuole medie inferiori per ogni anno scolastico;  
Euro 310,00 in favore degli studenti delle scuole medie superiori per ogni anno scolastico;  
Euro 520,00 in favore di studenti universitari per ogni anno accademico.

#### **Corsi per l'inserimento scolastico**

L'intervento consiste nel finanziamento di corsi individuali o collettivi finalizzati all'integrazione culturale e linguistica dei figli degli emigrati rimpatriati, organizzati dalle scuole dell'obbligo o secondarie.

Destinatari: i figli degli emigrati rimpatriati, che manifestino difficoltà nell'inserimento scolastico.

Le domande delle scuole interessate, corredate dalla seguente documentazione, dovranno essere presentate tramite le Amministrazioni Comunali:

- generalità degli allievi e relativa data di rimpatrio di ciascun allievo;
- certificato d'iscrizione alla scuola;
- programma dell'attività didattica e relativo preventivo di spesa.

La Regione finanzia, tramite le Amministrazioni Comunali, le spese per i compensi degli insegnanti preposti ai corsi di cui sopra.

Durata dell'intervento: la durata dei corsi **non potrà superare i due anni** per i singoli partecipanti.

Al Comune è demandato il controllo della rendicontazione prodotta dalle scuole.

#### **4.4 Contributi per traslazione salme**

Il contributo è finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la traslazione delle salme, di emigrati laziali deceduti all'estero, nei Comuni del territorio regionale.

Destinatari: soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 23/03, deceduti all'estero.

Le domande, corredate della seguente documentazione, dovranno essere presentate, **entro un anno** dalla data della traslazione e sistemazione della salma, al Comune in cui viene traslata la salma:

- a) certificato di morte;
- b) certificato attestante la relazione di parentela;
- c) autocertificazione attestante che per il rimborso delle spese di trasporto della salma, il richiedente non abbia ottenuto contributi da parte di altri Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) documentazione delle spese sostenute.

Misura del contributo: 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 2.500,00.

In caso di decesso per infortuni sul lavoro di cittadini laziali all'estero, saranno rimborsate le spese, non coperte da assicurazione, per la traslazione delle salme nei Comuni della Regione Lazio.

In questa specifica circostanza, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d), dovrà essere integrata da certificazione attestante la causa del decesso, rilasciata dalle competenti autorità.

#### **4.5. “Una tantum” per il reinserimento abitativo: contributi per pagamento di interessi su mutui per acquisto-costruzione o ristrutturazione di alloggi**

Allo scopo di agevolare le difficoltà abitative, incontrate dagli emigrati al momento del rimpatrio, è concesso un contributo, “*una tantum*”, per la contrazione di mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione d' immobili destinati a civile abitazione o con destinazione da mutare in tal senso, situati nel territorio della Regione, con esclusione dei capoluoghi di Provincia.

I destinatari dell'intervento sono quei connazionali che, dopo almeno un biennio di permanenza all'estero per motivi di lavoro, rientrano definitivamente nel territorio della Regione Lazio. Il contributo è concesso a condizione che:

- il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non sia superiore ad Euro 18.000,00;
- il richiedente ed i componenti del nucleo familiare non risultano proprietari o comproprietari, nel territorio regionale, di altro alloggio

Le domande dovranno essere presentate, entro **tre anni** dalla data del rientro, al Comune di residenza, corredate dalla seguente documentazione:

1. attestato del Consolato o del datore di lavoro, vistato dall'Autorità Consolare, dal quale si rilevi che il richiedente abbia trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo;
2. certificato di residenza;
3. attestato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;
4. stato di famiglia;
5. autocertificazione da cui risulti che il richiedente ed i membri del suo nucleo familiare non sono proprietari di case di civile abitazione nell'ambito del territorio della Regione. Nella autocertificazione deve essere dichiarato che l'immobile non è accatastabile nelle categorie A1, A7, A8, A9;
6. autocertificazione attestante che il reddito del nucleo familiare non è superiore a Euro 18.000,00;
7. copia notarile del contratto e del mutuo con il piano di ammortamento.

Misura del contributo: la Regione riconosce un contributo sugli interessi per mutui, nella misura del 20% del capitale mutuato.

L'ammontare del contributo non può superare la somma di Euro 10.000,00 per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio e di Euro 6.000,00 per la ristrutturazione.

Il contributo è cumulabile con eventuali benefici concessi da leggi nazionali, a meno che queste lo escludano esplicitamente.

Vincolo di destinazione: i beneficiari del contributo sono tenuti ad occupare e risiedere nell'alloggio oggetto dell'intervento.

L'alloggio stesso non potrà, a nessun titolo, essere alienato o locato, né diversamente destinato, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del contributo, pena la restituzione, con relativi interessi, delle somme concesse dalla Regione.

#### **4.6 “Una tantum” per il raggiungimento dei minimi pensionistici**

Il contributo, nella misura di “una tantum”, è finalizzato al raggiungimento del minimo contributivo previsto dalla normativa in materia per ottenere il pensionamento dall’Inps, lo stesso è finalizzato al riscatto dei periodi di lavoro svolto in paesi non convenzionati con l’Italia.

Le domande, presentate entro tre anni dalla data del rimpatrio, al Comune di residenza del richiedente, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. documentazione, prodotta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, attestante i periodi di lavoro da riscattare;
2. stato di famiglia;
3. certificato di residenza;
4. attestato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;
5. attestato del Consolato o del datore di lavoro, vistato dall’Autorità Consolare, dal quale si rilevi che il richiedente ha trascorso almeno due anni all’estero per motivi di lavoro e che il suo rientro è definitivo.

Misura del contributo: 50% della somma occorrente fino ad un massimo di Euro 2.600,00.